

Migliardi Zingale, Livia

Rileggendo P. Med. inv. 41 : legislazione giustiniana e prassi in tema di dote e donazione nuziale

The Journal of Juristic Papyrology 20, 109-112

1990

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

RILEGGENDO P. MED. INV. 41: LEGISLAZIONE GIUSTINIANEA E PRASSI IN TEMA DI DOTE E DONAZIONE NUZIALE

Tra i papiri documentari, appartenenti alla collezione milanese dell'Università Cattolica e pubblicati su *Aegyptus* alcuni anni or sono, è inserito sotto il titolo « Divisione patrimoniale » un frammento di documento, di provenienza sconosciuta, attribuito genericamente al VI secolo d.C.¹ Nella breve introduzione, che precede la trascrizione del testo, l'editore precisa l'oggetto del documento, rilevando che esso « concerne l'assegnazione di somme di denaro, parte delle quali risalgono ad una *donatio propter nuptias* », e, per quanto riguarda la datazione, ne delimita maggiormente l'attribuzione cronologica, affermando che la scrittura « è di foggia assai più vicina alle mani della seconda metà del V secolo piuttosto che a quelle del VI secolo avanzato ».

Le note di commento ai rigli sono poi limitate ad alcuni rilievi di carattere linguistico, quali la presunta rarità del termine astratto *ισότης*, che appare nel frammento al r. 5, e la presunta corretta dizione dell'espressione *ἡ διὰ τοὺς γάμους δωρεά*, ripetuta nel testo ai rr. 8 e 10, « al luogo di *ἡ πρὸ γάμου δωρεά* », come risulterebbe invece in altri papiri del VI secolo d.C.

Al momento della pubblicazione sulla rivista papirologica milanese il documento in questione mi ha subito incuriosito, ma è stata la casuale rilettura nella recente riedizione, apparsa in SB XVI 12230, che ha sollecitato nuovamente il mio interesse, suggerendomi un esame più approfondito.

Si tratta di un frammento di papiro, di buona qualità, che pur essendo di soli tredici rigli si presenta « con misure tutt'altro che irrilevanti »², scritto in una grafia « a lettere grandi », disposta perpendicolarmente alle fibre e *transversa charta*.

Già queste caratteristiche materiali, che si aggiungono ai dati paleografici, suggeriscono l'attribuzione all'età tardo-bizantina e più specificamente al VI secolo, nel quale appunto sono massivamente utilizzati per la documentazione il formato grande, il rotolo 'vertically placed' e la scrittura tracciata in senso trasversale alle fibre³.

¹ Cfr. S. D a r i s, *Aegyptus* 29 (1979), pp. 85-87.

² Le dimensioni del frammento sono di cm 1,28 × 19,5 per soli 13 rigli di scrittura, che rappresentano verosimilmente una piccola porzione del documento originario, la cui estensione doveva essere assai più ampia.

³ Questa particolare disposizione del testo, presente anche nel papiro milanese, non è certo

stiniano sottolinea che questi ultimi « ...et non ante nuptias sed propter nuptias vocentur ». Ora, la ripetuta menzione nel papiro milanese di una *διὰ τοὺς γάμους δωρεά*, cioè di una donazione fatta durante il matrimonio, e non di una *πρὸ γάμου δωρεά*, cioè di una donazione antenuziale, suggerisce di collocare il frammento proprio in età giustiniana e, più specificamente, in anni posteriori almeno al 531–533 d.C.

Ma un altro elemento permette, a mio parere, ulteriori precisazioni: il documento in questione riguarda infatti, nella parte che si è conservata, non tanto la costituzione di dote e di donazione nuziale, quanto la loro successiva parificazione nell'ammontare, ὥστε δὲ κατὰ πάντα φυλαχθῆναι ἰσότητα ἑκατέρω μέρει (rr. 4–5). Ed è ancora una volta un provvedimento giustiniano, la Nov. 97 del 539 d.C., che in termini inequivocabili statuisce da un lato l'isότης tra dote e donazione e dall'altro ammette la possibilità di aumentarle entrambe, purché ne sia mantenuta l'equivalenza, ἵνα τὴν ἰσότητα φυλάξωμεν (Nov. 97.2)⁵.

Se fino a questo punto l'attenzione si è fermata soprattutto sul contenuto sostanziale del documento, che trova un preciso riscontro nella normativa di Giustiniano in materia di προίξ e di διὰ τὸν γάμον δωρεά, è opportuno leggere ora il papiro da un'ottica più ravvicinata, che abbia come punto focale la situazione concreta, che il documento descrive, e cioè il valore delle somme ivi menzionate ⁶ e i protagonisti dell'atto stesso, da una parte la donna, il cui nome resta ignoto, ma appartenente certamente ad un ceto sociale che le permette e le impone una dote estremamente rilevante, e dall'altra l'ἐνδοξότατος Μηνᾶς, che il titolo subito identifica come membro dell'alta burocrazia imperiale ⁷.

⁵ È interessante notare che il termine ἰσότης, presente anche nella rubrica stessa della Novella oltre che in più punti di essa, mentre risulta piuttosto raro nella lingua dei papiri, sia utilizzato nel documento milanese per indicare proprio l'eguaglianza di valore tra dote e donazione nuziale, così come recita la costituzione giustiniana.

Anche l'uso del verbo φυλάσσω, adoperato nel papiro in una costruzione pressoché analoga al testo novellare — cfr. anche l'ἰσότητος φυλαχθείη λόγος di Nov. 97.1 — mi sembra un elemento degno di attenzione e forse non del tutto fortuito.

⁶ La προίξ e la διὰ τὸν γάμον δωρεά ammontano rispettivamente ad un totale di 50 libbre d'oro e 500 d'argento: calcolando che 1 libbra d'oro equivale a 72 solidi aurei e 1 libbra d'argento a 5 solidi aurei, si raggiunge per dote e donazione un valore veramente molto elevato.

Da notare che proprio sulle libbre auree, circolanti in Egitto e di titolo inferiore a quelle di Costantinopoli, interviene specificamente Giustiniano con l'Ed. XI del 559 d.C., attraverso il quale viene ordinato che sulle monete, pesate e stampigliate, sia scritto il peso reale e non il valore nominale.

⁷ Su ἐνδοξότατος in età giustiniana si veda almeno P. Koch, *Die byzantinischen Beamtentitel von 400–700*, Jena 1903, pp. 34–45; O. Hornickel, *Ehren- und Rangprädikate in den Papyrusurkunden*, Giessen 1930, p. 8 ss. Sul termine astratto ἐνδοξότης, riferito sempre a Menas (r. 12), cfr. H. Zilliacus, *Untersuchungen zu den abstrakten Anredeformen und Höflichkeitstiteln im Griechischen*, Helsingfors 1949, p. 88.

Per quanto riguarda la frequenza del nome Menas nella documentazione papirologica, ci sono numerose interessanti testimonianze, quali un ἐνδοξότατος Μηνᾶς, che compare in SB I 4820,9 attribuito genericamente all'età bizantina e di provenienza arsinoitica: un Μηνᾶς τῆς ἐνδόξου

E ancora una volta la lettura conduce a Giustiniano e alla sua legislazione. Sia l'appartenenza di Menas alla classe degli *illustres*, per i quali la Nov. 74.4 del 537 d.C.⁸ impone necessariamente — insieme a patrizi e senatori — la costituzione della donazione nuziale in rispondenza alla dote e la redazione scritta degli *instrumenta dotalia* per la validità stessa del matrimonio, sia l'ammontare delle somme in questione, di tanto superiore ai 500 solidi d'oro oltre i quali la Nov. 127.2 del 548 d.C. rende addirittura obbligatoria l'*insinuatio* dell'*instrumentum* di donazione, sono dati inequivocabili e non certo casuali, come prova appunto l'esistenza stessa del documento, giunto fino a noi anche se incompleto.

Ma è proprio la frammentarietà del papiro che spinge a non andare oltre le brevi riflessioni qui esposte, cui forse si può aggiungere un'altra considerazione soltanto: il testo conservato nel papiro milanese appartiene certamente ad un *instrumentum*, redatto da chi ben conosceva la normativa giustiniana in tema di *προίξ* e di *διὰ τὸν γάμον δωρεά*⁹ e anche adoperava senza difficoltà lo stile della cancelleria constantinopolitana, che in più punti del documento emerge con evidenza anche nell'uso terminologico e nella stessa costruzione sintattica.

[Genova]

Livia Migliardi Zingale

μνήμης, ricordato in SB I 4659,5 di età araba e di provenienza ancora arsinoitica; o un *ἐνδοξότατος κύριος Μηγᾶς ... συγκρίτης τῆς Ἡρακλέους πόλεως*, documentato in BGU I 314,8 del VII secolo. Si possono anche aggiungere alcuni funzionari imperiali di tal nome, elencati in J. R. Martin-Dale, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, II, Cambridge 1980, pp. 754-756, tra i quali il più famoso è certamente il Menas, destinatario di numerose costituzioni giustiniane.

⁸ Sul cap. 4 della Nov. 74, che qui specificamente interessa, si veda almeno C. Castello, *Lo strumento dotale come prova del matrimonio*, in SDHI 4 (1938), p. 216 ss.; E. Volterra, v. *Matrimonio* (dir. rom.), in *Enciclopedia del diritto*, 25^o (1975), p. 801.

⁹ Per un approccio iniziale sui due istituti si rinvia utilmente a M. Kaser, *Das Römische Privatrecht*, II² 2, München 1975, pp. 185-193 per la dote e pp. 193-201 per la donazione nuziale, con amplissima bibliografia specifica.